

CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO “BIODIVERSITÀ, SERVIZI ECOSISTEMICI E SOSTENIBILITÀ” - CIRBISES

Convenzione per il rinnovo del Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” - CIRBISES

Tra

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, debitamente autorizzata a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Roma Tre, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Ostiense 159, codice fiscale n. 04400441004, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimiliano Fiorucci, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Cracovia n. 50, codice fiscale n. 00876220633, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Nathan Levialedi Ghiron, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi del Molise, con sede e domicilio fiscale in Campobasso, Via Francesco De Sanctis 1, codice fiscale n. 92008370709, rappresentata dal Rettore Prof. Giuseppe Peter Vanoli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Cagliari, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, Via Università 40, codice fiscale n. 80019600925, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Francesco Mola, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, con sede e domicilio fiscale in Urbino, Via Aurelio Saffi 2, codice fiscale n. 82002850418, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giorgio Calcagnini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

l'Università degli Studi della Tuscia, con sede e domicilio fiscale in Viterbo, Via S. Camillo de Lellis, codice fiscale n. 80029030568, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Stefano Ubertini, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

l'Università degli Studi di Palermo, con sede e domicilio fiscale in Palermo, Piazza Marina 61, codice fiscale n. 80023730825, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Massimo Midiri, debitamente autorizzato a firmare il presente atto.

Art. 1 - Finalità della Convenzione

È rinnovata, a norma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80, la Convenzione Istitutiva del Centro di Ricerca Interuniversitario denominato Centro di Ricerca Interuniversitario “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità”, tra le Università e gli Enti di Ricerca che sottoscrivono la presente Convenzione e meglio indicate in epigrafe, al fine di gestire iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università ed Enti afferenti.

Il Centro Interuniversitario di Ricerca “Biodiversità, Servizi Ecosistemici e Sostenibilità” è regolato dai seguenti articoli da ritenersi, nella loro interezza, quale Convenzione Istitutiva del Centro.

Art. 2 – Scopi, obiettivi e attività

Il Centro si propone di perseguire i propri scopi e obiettivi:

1. promuovere, coordinare e realizzare studi e attività di ricerca, sia di base che applicativa, con particolare riferimento al monitoraggio della misura del PNRR finalizzata alla forestazione urbana, misura che ha già visto nel corso degli anni precedenti la presenza del CIRBISES nella Cabina di regia nazionale del MASE;

2. favorire l'utilizzazione, la consultazione e lo scambio di informazioni, di materiali di studio e di risultati di ricerca tra ricercatori del settore, anche nel quadro di rapporti con altri Istituti o Dipartimenti universitari, Enti di ricerca nazionali e internazionali, pubblici e privati;

3. stimolare le attività finalizzate alla formazione di ricercatori su temi e ambiti attinenti alle attività del Centro con particolare riferimento all'Ecosystem Restoration, elemento centrale della politica ambientale europea;

4. sollecitare lo sviluppo di collaborazioni tra studiosi afferenti a diversi ambiti disciplinari presenti in particolare negli otto Atenei afferenti;

5. organizzare incontri di studio, seminari e convegni a livello nazionale ed internazionale anche nel quadro delle attività di terza missione;

6. svolgere attività di supporto scientifico, ricerca, formazione e valutazione per le Amministrazioni dello Stato, nonché, a livello nazionale e/o internazionale, per organismi pubblici, privati ed enti morali, a vario titolo interessati alle problematiche delle interazioni e transizioni tra persone e ambienti fisico-sociali di vario tipo, includendo gli ambienti naturali, quelli edificati dall'uomo, quelli virtuali e legati alle nuove tecnologie. Il tutto con particolare riferimento alla nuova visione dell'ecologia del ripristino e di quanto promosso dal regolamento europeo sul ripristino degli ecosistemi degradati da realizzare come prima tappa entro il 2026;

7. promuovere e attuare la formazione e l'aggiornamento di operatori che svolgono la loro attività a servizio di organismi e istituzioni che operano nei settori sopraindicati.

Il Centro perseguirà le proprie finalità **in modo non concorrenziale** alle finalità istituzionali proprie degli Atenei ed Enti di Ricerca aderenti:

a) curando la realizzazione di servizi tecnologici;

b) curando la diffusione dell'informazione sulle ricerche condotte e sulle iniziative culturali promosse, anche mediante l'utilizzo, sotto la responsabilità del Direttore, di strumenti di carattere telematico e multimediale.

c) organizzando corsi, seminari e convegni;

d) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;

e) proponendo specifici progetti e piani di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;

f) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.

Art. 3 - Sede e organizzazione

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Biologia Ambientale, con prossimo ritorno presso l'Orto Botanico, L.go Cristina di Svezia 23A - 00165 Roma, così come in passato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Sapienza.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento di Biologia Ambientale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della medesima.

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi deliberati dal Consiglio di Gestione e proposti dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Ogni Università o Ente aderente contribuirà alle attività del Centro con le proprie risorse in termini di apparecchiature, strumentazione e personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

Qualora il Centro richieda al Dipartimento presso cui ha sede o ad analoghe strutture delle Università presso le quali sono dislocate le Unità locali di ricerca, la fornitura di specifici servizi o la messa a disposizione in via esclusiva di spazi e locali, gli eventuali costi dovranno essere quantificati preventivamente. Il Centro, previa delibera del Consiglio di Gestione, renderà disponibili proprie risorse per il rimborso di tali importi che avverrà con provvedimento del Dipartimento sede amministrativa.

La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università e gli Enti convenzionati.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaboratori

Al Centro possono aderire professori e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro, previo assenso, ove previsto, dai rispettivi ordinamenti, dei competenti organi accademici; in mancanza di previsioni espresse si richiede l'assenso del Dipartimento di afferenza.

La domanda di adesione è inoltrata al Direttore e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico, che esprime il parere di merito, e al Consiglio di Gestione, che ne delibera l'accettazione. In caso di revoca dell'adesione dei singoli partecipanti, professori e ricercatori, si seguiranno le medesime modalità inoltrando la propria dichiarazione al Direttore che la trasmetterà al Consiglio Scientifico per la presa visione e al Consiglio di Gestione per la relativa presa d'atto e le conseguenti deliberazioni, ivi inclusa la destinazione di eventuali contratti e finanziamenti di cui sia titolare il recedente in dipendenza dall'adesione al Centro.

Possono collaborare alle attività del Centro, previa delibera della rispettiva struttura di appartenenza e del Consiglio di Gestione, assegnisti di ricerca, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca e altro personale con specifiche competenze tecnico-scientifiche negli ambiti disciplinari di interesse del Centro.

Art. 5 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Direttore Scientifico;
- c) il Consiglio di Gestione;
- d) il Consiglio Scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei limiti previsti dalla presente convenzione e nel rispetto della disciplina stabilita dai regolamenti dell'Università presso cui il Centro ha sede. È responsabile per l'osservanza della presente convenzione e per la corretta tenuta

dei conti nonché per il rispetto dei principi di buona amministrazione, efficienza ed economicità.

Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio di Gestione tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore dell'Università ospitante la sede amministrativa.

Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile per una sola volta consecutiva.

Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi il decano provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e cura l'esecuzione delle relative delibere;
- b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;
- c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;
- d) sottopone all'approvazione del Consiglio di Gestione:
 1. il programma triennale di sviluppo elaborato dal Consiglio scientifico,
 2. il piano annuale di attività,
 3. i documenti contabili correlati alla programmazione,
 4. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici elaborati dal Consiglio scientifico sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento afferente, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;
- e) invia alle Università e agli Enti convenzionati, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annuale sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;
- f) svolge i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa, e stipula, insieme al Direttore Scientifico, per presa visione, i contratti attivi, entro i limiti e alle condizioni dei regolamenti vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa;
- g) garantisce agli Enti aderenti al Centro e ai collaboratori che vi afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro;
- h) nomina il Vicedirettore all'interno dei rappresentanti del Consiglio di gestione aventi i requisiti per l'elezione alla carica di Direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

i) qualora si manifesti il rischio di disavanzo finanziario, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai Rettori degli Atenei consociati affinché concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso.

Art. 7 - Direttore scientifico

Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i propri partecipanti. Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche e di ricerca del Centro e si potrà avvalere della collaborazione dei docenti che compongono il Consiglio scientifico. In particolare seguirà direttamente:

- i contenuti e l'organizzazione delle attività di ricerca (tempi, responsabilità, compiti, ecc.);
- la redazione di nuovi progetti, piani e azioni di ricerca;
- l'eventuale disseminazione dei risultati;
- la relazione annuale sulle attività svolte dal Centro nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale docente afferente al Centro. Detta relazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Gestione.

Art. 8 - Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.

Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, nominato da ogni Ateneo ed Ente partecipante, secondo le norme in vigore nello stesso. Il rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato una sola volta.

Il Consiglio di Gestione esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Direttore, ai sensi del precedente art. 6;
- b) assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;
- c) delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei ed Enti convenzionati;
- d) approva il programma triennale di sviluppo del Centro elaborato dal Consiglio scientifico, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;
- e) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;
- f) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;
- g) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti;

h) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

i) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione dei docenti;

l) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

m) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

n) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

o) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario per la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio di Gestione.

La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio di Gestione può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.

Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Gestione, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.

Il Referente Amministrativo del Centro, nominato dall'Ateneo ospitante la sede amministrativa del medesimo, svolge di norma le funzioni di segretario verbalizzante.

É facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

Art. 9 - Consiglio scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto dai Componenti il Consiglio di Gestione e da uno o più esperti nel campo delle attività del Centro, cooptati con decisione unanime dal Consiglio di Gestione del Centro, per un massimo di un terzo del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- fissa le linee generali dell'attività di ricerca del Centro;
- formula i programmi di cooperazione scientifica;
- elabora il programma triennale di sviluppo;
- garantisce in termini di contenuti la realizzazione delle azioni programmate;
- predispone la relazione annuale relativa ai risultati scientifici prodotti;

Alle riunioni del Consiglio scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elege tra i propri Componenti il Direttore Scientifico.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico esprime parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore del Centro con particolare riferimento alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 10 - Funzionamento interno del Centro

Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio di Gestione su indicazione del Consiglio Scientifico del Centro stesso.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato dal Consiglio Scientifico che stabilirà, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

Art. 11 - Finanziamenti

Il Centro, privo di autonomia amministrativa e contabile, non assume obbligazioni per conto dei singoli partecipanti né rappresenta singoli partecipanti, agendo in nome e per conto proprio. Il Centro ha autonomia deliberativa e finanziaria.

I partecipanti al Centro non si assumono le obbligazioni del Centro né possono assumere obbligazioni per conto del Centro. È esclusa ogni garanzia delle Università su eventuali prestiti contratti dal Centro. Chiunque agisca in nome e per conto del Centro risponde anche personalmente e solidalmente delle obbligazioni e assume gli oneri conseguenti.

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate. Nessun onere può gravare sui bilanci degli Atenei aderenti.

I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato.

La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante apposite viste contabili, anche di tipo analitico.

La gestione amministrativo-contabile del Centro si conforma, oltre che alle previsioni della legge 240/2010 del d.lgs. 27.01.2012 n. 18 e degli altri decreti attuativi in tema di contabilità

economico-patrimoniale, analitica e di bilancio unico, ai principi di equilibrio finanziario e stabilità e sostenibilità economiche.

Qualora si manifesti l'insufficienza delle risorse disponibili e il rischio di criticità finanziarie, il Direttore del Centro predisponde tempestivamente, in collaborazione con il Responsabile amministrativo del Dipartimento presso il quale il Centro ha sede, un rendiconto contabile aggiornato ed informa immediatamente i Rettori degli Atenei affinché possano concordare i provvedimenti di cui all'art.6, comma i).

In caso di criticità finanziarie, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potranno gravare sul bilancio delle Università convenzionate. Qualora sia possibile individuare il Dipartimento responsabile del dissesto, il deficit finanziario o la perdita sono imputati alla sezione scientifica medesima.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Gestione e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro. I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento

Art. 12 - Gestione Patrimoniale

Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università, sede amministrativa del Centro, secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.

Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro, in forza di eventuali contratti di comodato, è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

I registri inventariali/dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 13 - Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio di Gestione, su parere del Consiglio scientifico del Centro e degli organi deliberanti degli Atenei Convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai soli rappresentanti degli Atenei richiedenti nonché dal Rettore della Sede Amministrativa.

Art. 14 - Stipula durata e rinnovo

La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha sei anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo l'ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.

Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data scadenza della Convenzione precedente. Le Università e gli Enti che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Consiglio di Gestione del medesimo, un atto aggiuntivo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università ed Enti sottoscrittori.

Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università ed Enti aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse di studio, ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro dell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

Art. 15 - Recesso

Ciascuna Università convenzionata può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché alle altre Università o Enti convenzionati. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art.16 - Scioglimento e disattivazione

Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo dell'Università sede amministrativa su proposta del Consiglio di Gestione con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nei casi di:

- venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro.
- manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
- inadempienza, da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;
- venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati),
- assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore degli Atenei aderenti
- mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro.
- sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi prefissati;
- insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

Entro sei mesi dalla delibera del Consiglio di Gestione circa l'accertamento della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio di Gestione ha avanzato proposta di scioglimento.

Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio di Gestione indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo dell'Università sede ospitante e diviene efficace con la comunicazione al Direttore del Centro e a tutte le Università ed Enti aderenti, di tale decisione. Le altre Università ed Enti aderenti, secondo i propri regolamenti interni, prenderanno atto dello scioglimento e della disattivazione del Centro.

L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento nel Dipartimento di afferenza del Centro medesimo di tutte le attività residue che risultino di pertinenza di tale Ateneo, a seguito della ripartizione delle risorse fra le Università aderenti con le modalità di cui all'art. 17.

Art. 17 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all'Università concedente.

Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio di Gestione, resteranno di proprietà dell'Università presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.

Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio di Gestione, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 18 – Obblighi informativi e di monitoraggio

Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei ed Enti aderenti una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.

Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università ed Enti convenzionati dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

- volume di attività;
- grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
- grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
- situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);

- numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
- numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
- aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
- i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
- i docenti che partecipano alle attività del Centro;
- ogni altra informazione utile a valutare le attività.

Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascun Ateneo nel Consiglio di Gestione, la predetta documentazione agli Atenei convenzionati.

Art. 19 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

Ai fini della presente Convenzione, con il termine “Risultati” si intende qualsiasi invenzione, software, opera dell’ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza, o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d’autore, ottenuti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine “Risultati” s’intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell’ambito delle attività svolte dal Centro).

Fatti salvi i diritti morali d’autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all’istituzione convenzionata che ha svolto l’attività.

In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 20 - Riservatezza

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 21 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 22 - Coperture assicurative

Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito "Garante").

2. Le Parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

3. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

4. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza in qualità di Titolari autonomi. Ove, però, in attuazione della presente Convenzione vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o, qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, la Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

5. Gli Atenei contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente al momento della stipula del presente atto i recapiti dei rispettivi responsabili della protezione dei dati personali.

Art. 24 – Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

Art. 25 - Modifiche alla Convenzione

Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, approvate dagli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 26 - Registrazione e imposta di bollo

Il presente Atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a
tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del
D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte
richiedente.

L'imposta di bollo (art.2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972),
verrà assolta in modo virtuale dall'Università sede Amministrativa che provvederà al
pagamento e deterrà l'originale.

La Magnifica Rettrice
Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"

Data

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Roma Tre

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Tor Vergata

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
del Molise

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Cagliari

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Urbino "Carlo Bo"

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
della Tuscia

Il Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi
di Palermo

Docenti afferenti al Centro:

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Biologia Ambientale:

- Sabina Burrascano
- Giulia Capotorti
- Laura Celesti
- Massimo Reverberi
- Alessio Valletta

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie Darwin:

- Paolo Audisio

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali
Ambiente:

- Luca Di Palma
- Marco Scarsella

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento Architettura e Progetto:

- Cristina Imbroglini

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento Pianificazione, Design,
Tecnologia dell'Architettura:

- Lucina Caravaggi

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive:

— Maria De Giusti

Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Scienze della Terra:

– Maurizio Barbieri

– Maurizio Del Monte